



COMUNE DI ITRI
-Provincia di Latina-

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

Tel. 0771.7321 – Fax 0771.721108

www.comune.itri.lt.it



ORDINANZA N. 20

OGGETTO: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI PER L'ANNO 2023. PERIODO MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Visto il D.Lgs. n. 112/1998;

Vista la Legge regionale N. 14/1999;

Visto il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Visto il R.D. n.3267 del 30.12.1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

Vista la Legge N. 353/2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

Vista la Legge Regionale N. 39/2002 “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”;

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “*Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39*”;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visti

- la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15 maggio 2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04.06.2020, con il quale si conferma che tutto il territorio del Lazio, per il periodo di massimo rischio di incendio boschivo, individuato dal 15 giugno al 30 settembre, è da considerarsi “area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia”, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28.10.2002, n. 39, art.65 (Delibera tutt’ora vigente nelle more dell’approvazione del nuovo Piano AIB 2023-2025) ;
- le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente per oggetto “*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti*”;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al

patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Vista la nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile U 0553422.22.05.2023, acquisita con prot. n. 8558 in data 23.05.2023, recante "Campagna estiva antincendio boschivo 2023";

ORDINA

Durante il periodo **15 giugno 2023 - 30 settembre 2023**, ritenuto di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendi boschivi di cui all'art. 2 della Legge 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esso adiacenti **è tassativamente vietato:**

1. accendere fuochi di ogni genere;
2. far brillare mine o usare esplosivi;
3. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli, o inceneritori che producano faville o brace;
5. aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
8. fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
9. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
10. mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
11. lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti,
12. l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale, in ottemperanza all'art.38 comma 1 della L.R. 2/05/1995, n.17. Tale azione può essere eseguita solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Carabinieri – Forestali, Stazione competente per giurisdizione;
13. compiere ogni altra azione che possa arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

ORDINA

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di terreni devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi e, pertanto, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni impartite.

AVVERTE

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.267/2000.

DISPONE

Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne comunicazione immediata: Arma dei Carabinieri –Carabinieri Tutela Forestale – Vigili del Fuoco (112 numero unico emergenze); Sala Operativa della Protezione Civile Regionale (803555), Vigili del Fuoco (115), Comando della Polizia Locale (0771/732204-05-06).

La Polizia Locale, la Forza Pubblica e i Volontari della Protezione Civile sono incaricati nell'ambito delle proprie competenze a far osservare la presente ordinanza.

Il presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Itri nonché trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura di Latina, Regione Lazio, Agenzia Regionale di Protezione Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina,

Comando Stazione Carabinieri Itri, Carabinieri Forestali - Commissariato di P.S. di Fondi, alla Compagnia Guardia di Finanza di Formia, ARES118, ERI, Croce Rossa Itri.

Avverso alla presente, da considerare atto definitivo, è ammesso ricorso in via giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale con alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Itri, **3 1 MAG 2023**



**Il Sindaco
Giovanni Agresti**